



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia



Alle Organizzazioni Sindacali:

CGIL F.P. REGIONALE
fpcgilsardegna@pec.fpcgilsardegna.it

FPS CISL SINDER REGIONALE
sindacato.cisl@pec.regione.sardegna.it

UIL FPL REGIONALE
sindacato.uil@pec.regione.sardegna.it

FE.D.R.O
sindacato.fedro@pec.regione.sardegna.it

S.A.Di.R.S.
sindacato.sadirs@pec.regione.sardegna.it

S.A.F.
sindacato.saf@pec.regione.sardegna.it

FENDRES – SAFOR
fendres-safor@pec.it

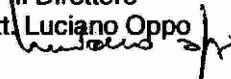
SIAD
sindacato.siad@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: contratto collettivo integrativo ENAS “buoni mensa spettanti al personale dell’Ente acque della Sardegna”. Sottoscrizione definitiva.

Si trasmette alle OO.SS. in indirizzo il contratto integrativo di cui all’oggetto siglato in forma definitiva in data 27 febbraio 2020.

Cordiali saluti

Servizio Personale e Affari Legali

Il Direttore
Dott. Luciano Oppo


Ente acque della Sardegna

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO

BUONI MENSA SPETTANTI AL PERSONALE DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno 2020, presso la sede dell'Ente, via Mameli,88, in Cagliari sono presenti per la contrattazione integrativa la delegazione trattante per l'Ente Acque della Sardegna rappresentata da :

Direttore Generale - Ing. Felice Soda

Per i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro:

C.G.I.L. – F.P. – delegato Bruno Caredda

C.I.S.L. – F.P. – delegato Giulio Fattori

U.I.L. – F.P.L. Segretario Regionale Gianpaolo Spanu – rappresentante aziendale Fabiano Porcu

S.A.Di.R.S. – Vice Segretario Regionale Giovanni Deligia - delegato Pietro Pillai – rappresentante aziendale Maurizio Bonetti

F.e.D.R.O. – _____

FENDRES SAFOR _____
S.A.F. _____
SIAD _____

Le parti come sopra rappresentate sottoscrivono il contratto integrativo di lavoro del personale dell'Ente acque della Sardegna relativo ai buoni mensa spettanti al personale, a seguito dell'ipotesi del predetto contratto siglato in data 03.02.2020 e certificato dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione con nota prot. n. 178/VI.4.1.1 del 20.02.2020 (prot. ENAS n. 3213 del 20.02.2020)

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'art. 86 del CCRL del 15.05.2001 l'Amministrazione e gli Enti assicurano il servizio mensa previsto dal contratto di lavoro esclusivamente per il personale impiegato in attività lavorative che comportino la presenza anche in orario pomeridiano e in orario turnato, tramite consegna di buoni pasto del valore attuale di € 7,00 (euro sette/00) (anche elettronici) da utilizzare per il consumo di pasti o l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati.
2. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del CCRL, come modificato del CCRL del 08.10.2008, la quantità dei buoni pasto è calcolata convenzionalmente su base annua in numero 100 per dipendente.
3. L'art. 13 del CCRL – parte normativa 2013-2015 – del 13.02.2017, ha inserito nell'art. 86 del vigente CCRL il comma 2 bis prevedendo che l'Amministrazione regionale e gli Enti provvedano al ricalcolo, con riferimento al numero dei buoni pasto totali non distribuiti a fine anno, del numero dei buoni individuali da assegnare, fino ad un massimo di 130 buoni a dipendente, senza che ciò comporti ulteriori spese. Tale procedura viene definita con le modalità e i criteri che si stabiliscono nella presente contrattazione integrativa.

ARTICOLO 2

Il presente Contratto Collettivo Integrativo è valido dalla data di sua sottoscrizione e verrà attuato dall'anno 2017.

ARTICOLO 3

Il numero dei buoni pasto non assegnati che verranno distribuiti dall'Ente acque della Sardegna viene determinato secondo i seguenti criteri:

Ing. Soda *F. Soda*

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Ente acque della Sardegna

- a) deve essere determinato il numero dei dipendenti a tempo determinato e/o indeterminato, assegnati e/o comandati IN che nell'anno precedente potenzialmente avrebbe potuto maturare n. 100 buoni pasto;
- b) deve essere individuato il numero dei buoni pasto complessivamente maturati nell'anno precedente dai dipendenti di cui alla lett. a) (M) fino alla concorrenza dei 130 buoni pasto;
- c) deve essere determinato il plafond dei buoni pasto da distribuire (B), pari alla differenza tra il numero potenziale dei buoni pasto da distribuire di cui alla lett. a) ed il numero dei buoni pasto complessivamente maturati nell'anno precedente di cui alla lett. b);
- d) deve essere stabilito per i dipendenti che hanno raggiunto e superato i 100 buoni pasto, il numero dei potenziali buoni pasto spettanti secondo il presente Contratto Integrativo.

ARTICOLO 4

1. Qualora il plafond dei buoni pasto distribuibili (B) sia sufficiente a coprire il numero di buoni pasto complessivamente maturati (M), si procede all'attribuzione, a ciascun dipendente, di tutti i buoni maturati secondo la disciplina vigente e comunque entro il limite massimo dei 130 buoni pasto annui.
2. Qualora il plafond dei buoni pasto distribuibili (B) non sia sufficiente a coprire il numero di buoni complessivamente maturati (M), il numero dei buoni assegnati a ciascun dipendente sarà direttamente proporzionale al numero di buoni maturati oltre i 100 e fino a n.130, secondo il seguente calcolo:
 - a. $\text{plafond buoni distribuibili (B) / plafond buoni maturati da 101 a 130 (M)} = \text{coefficiente di attribuzione (CA)}$
 - b. $\text{n. buoni pasto maturati dal dipendente da 101 a 130} * \text{coefficiente di attribuzione (CA)} = \text{buoni spettanti al dipendente. Le frazioni di buono pasto costituiscono economia.}$

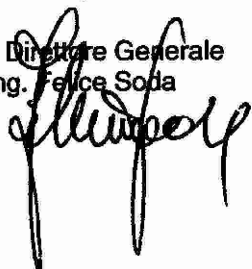
ARTICOLO 5

In caso di controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano su richiesta scritta di uno dei soggetti firmatari, per definire consensualmente, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, il significato della clausola controversa.

Letto, approvato e sottoscritto

CAGLIARI, 27 febbraio 2020

Il Direttore Generale
Ing. Felice Soda



C.G.I.L. F.P.

F.P.S. C.I.S.L. SINDER

U.I.L. F.P.

F.e.D.R.O.

S.A.D.I.R.S.

FENDRES SAFOR

S.A.F.

SIAD

